

## **Accesso civico semplice**

### **Descrizione**

L'istituto dell'accesso civico introdotto dall'art. 5 del D. Lgs 33/2013 è il diritto di chiunque a richiedere documenti, informazioni o altri dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul proprio sito istituzionale pur avendone l'obbligo

## **Accesso civico generalizzato**

### **Descrizione**

L'istituto dell'accesso civico generalizzato introdotto dall'art. 5 del D. Lgs 33/2013 è il diritto di chiunque a richiedere documenti, informazioni o altri dati, indipendentemente dall'obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale a carico delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e delle norme che prevedono specifiche esclusioni

### **Modalità di richiesta**

**La richiesta di accesso civico** (a differenza del diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della L. 241/90) non è sottoposta ad alcuna limitazione in merito alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuita, non necessita di motivazione specifica e deve essere indirizzata al Responsabile della Trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, ossia al Responsabile della Trasparenze del Comune di Capoliveri (nominato con decreto del Sindaco n. 5 del 23/03/2021), attraverso una delle seguenti modalità:

- al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

[comunecapoliveri@pcert.it](mailto:comunecapoliveri@pcert.it)

**Iter procedura - Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23/01/2017.**